

# COMITATO GEMELLAGGI

## REGOLAMENTO

### **Art.1- Istituzione**

E' istituito nel Comune di Marliana il Comitato gemellaggi.

Il Comitato, pur essendo autonomo, è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che condivide gli orientamenti di fondo del gemellaggio.

### **Art. 2- Funzione e scopi**

E' compito del Comitato:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative tese a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal comune stesso con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc., favorendo in particolare la partecipazione dei giovani.

Nell'esercizio delle sue attività il comitato gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione comunale, cura la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Possono essere istituiti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

### **Art.3- Risorse**

Il Consiglio comunale iscrive nel Bilancio di Previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. La Giunta Comunale lo destina alle specifiche iniziative programmate dal Comitato; può decidere di versarlo al Comitato, che in tal caso lo gestisce direttamente attraverso il proprio Esecutivo.

Altre risorse possono essere attivate grazie ai contributi di Enti e privati, al ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e ad altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

### **Art.4- Composizione**

Compongono il Comitato gemellaggi:

- il Sindaco o suo delegato
- tre rappresentanti della cittadinanza
- 2 consiglieri comunali ( 1 del gruppo di maggioranza e 1 del gruppo di opposizione)
- tre rappresentanti delle associazioni socio-assistenziali
- due rappresentanti delle istituzioni scolastiche
- quattro rappresentanti delle varie associazioni ( Pro-loco- gruppi sportivi, ecc.)

I rappresentanti sono designati dagli enti, istituzioni e associazioni che aderiscono al gemellaggio. Raccolte le designazioni, il Sindaco nomina il Comitato.

## **Art.5- Organi del Comitato**

L'Assemblea plenaria del Comitato coincide con i componenti di questo.  
Il Comitato elegge tra i suoi componenti

- a) il Presidente
- b) il Vice-Presidente
- c) il Segretario Tesoriere
- d) un Esecutivo, composto da almeno due membri oltre al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario Tesoriere.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso. Convoca e presiede tanto l'Assemblea plenaria come l'Esecutivo.

## **Art.6- Decadenza dei componenti**

Il componente del Comitato decade:

- a) per dimissioni
- b) per assenza non motivata a più di tre sedute consecutive
- c) per richiesta dell'associazione di appartenenza
- d) per decisione della totalità degli altri membri.

Il componente decaduto può essere sostituito, una volta designato un nuovo nominativo da parte degli enti, istituzioni e associazioni, con nomina del Sindaco.

## **Art.7- Assemblee ordinarie e straordinarie.**

Il Comitato, convocato dal Presidente, si riunisce in assemblea plenaria ordinaria almeno due volte l'anno: entro il 31 dicembre per elaborare il programma dell'anno successivo; entro il 15 giugno, per sottoporlo a verifica e apportarvi eventuali modifiche e integrazioni.

Si riunisce in Assemblea straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano cinque componenti.

Il programma viene inviato per conoscenza alla Giunta Comunale.

## **Art.8- Validità dell'Assemblea.**

L'assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

## **Art.9- L'Esecutivo.**

L'Esecutivo attua i programmi formulati dall'Assemblea e visionati dalla Giunta Comunale.

Il Presidente convoca l'Esecutivo ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta tre componenti.

Le sedute dell'Esecutivo sono valide con la maggioranza dei componenti.

## **Art.10- Convocazioni**

Le convocazioni dell'Assemblea e dell'Esecutivo ad opera del Presidente, devono essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza esse possono essere fatte con qualsiasi mezzo, senza tempi di preavviso.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti le proposte si intendono respinte.

#### **Art.11- Ufficio gemellaggi.**

Il Comitato si avvale dell'Ufficio gemellaggi del Comune, come strumento di supporto per le proprie attività.

#### **Art.12- Sede delle riunioni e verbale.**

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale. Di ogni incontro deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.13- Durata e scioglimento del Comitato.**

La durata del Comitato è stabilita in tre anni a decorrere dalla nomina.

In caso di scioglimento del Comitato, le attrezzature e gli altri beni di cui disponesse per le sue attività, sono trasferiti all'Amministrazione Comunale.

#### **Art.14- Norma transitoria**

Prima della nomina e alla decadenza del Comitato le funzioni e competenze ad esso attribuite dal presente regolamento sono assolte dalla Giunta Comunale.